



Comune di Meana di Susa

Provincia di Torino

Piazza Europa, 1 – 10050 MEANA DI SUSÀ (TO)
codice fiscale 02057840015
Telefono (0122-39.161) – Fax (0122-395.33)
www.comune.meanadisusa.to.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 26/2013 DEL 09.08.2013

IL SINDACO

Vista la segnalazione pervenuta, in data 12.07.2013 prot. 1425, da parte della sig.ra Bettero Amelia riguardante la pericolosità di un abete rosso sito in Via Campo Castello n. 7 del Comune di Meana di Susa all'interno del Condominio "Miramonti"; la stessa indicava quale presunti proprietari della pianta i sigg. Filippi/Staccione ;

Dato atto che con lettera prot. 1513 del 26.07.2013 è stato richiesto al dott. Filippo Longo amministratore pro-tempore del Condominio "Miramonti" sito al n. civico 7 di Via Campo Castello, di provvedere con celerità a valutare la situazione segnalata, e di provvedere in merito;

Che ad oggi dal succitato amministratore non è stata ottenuta alcuna risposta e tanto meno sono stati presi provvedimenti in merito alla situazione segnalata;

Che il Dipartimento Prevenzione ASL TO 3 con propria nota ricevuta in data 07.08.2013 prot. n. 1576, richiedeva al nostro Ente di comunicare la sussistenza del rischio crollo e la presenza di parassiti sulla pianta in oggetto;

Che dovendo procedere con le opportune verifiche e non avendo avuto risposta da parte del Condominio, si è provveduto a richiedere al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, un sopralluogo da parte di personale specializzato, al fine di accertare l'effettivo stato dell'albero in questione;

Visto il Verbale di sopralluogo del 06.08.2013 eseguito dall'Isp. Mario Roppolo, appartenente al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx, dal quale si evince che l'albero in questione si presenta in grave stato di deperimento, senza alcuna possibilità di recupero, e che la posizione della pianta rappresenta pericolo per la privata e pubblica incolumità in quanto possono verificarsi crolli parziali o totali della parte ipogea della medesima;

Considerato che, date le dimensioni della pianta in questione, un eventuale crollo interesserebbe oltre all'edificio condominiale stesso anche le proprietà vicine e la strada pubblica (Via Campo Castello);

Che per quanto sopra accertato esiste il pericolo per la pubblica e privata incolumità ed occorre provvedere senza indugio all'emissione di provvedimento ordinativo d'urgenza che imponga alla proprietà e/o a chi è per la stessa obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio e della pianta stessa, l'eliminazione di detto pericolo;

Visto l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;

ORDINA

A:

- **Sig.ra STACCIONE Ines Elisabetta nata a Torino il 07.08.1934 – residente a Venaria (TO) Via Amati, n. 115/B, in qualità di presunta proprietaria dell'abete rosso in questione;**

- Amministratore del Condominio “Miramonti” Dott. Filippo Longo – SGI s.r.l., corso Trapani n. 107 quale rappresentante del condominio stesso (luogo ove localizzato l'albero in questione) e per lui obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell'edificio;

quali obbligati in solido anche ai sensi dell'art. 677 del C.P.

di attivare immediatamente tutte le cautele necessarie per assicurare l'incolumità pubblica e privata, segnalando in modo idoneo la situazione di pericolo e precludendo il transito e la sosta nelle zone soggette a pericolo;

di procedere entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica del presente atto, all'abbattimento dell'Abete Rosso presente all'interno della proprietà del Condominio “Miramonti”, attenendosi a tutte le normative vigenti e soprattutto a quelle relative alla sicurezza;

Appena ottemperato alla presente si dovrà provvedere a comunicare in forma scritta a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto intimato, attestando l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità

AVVERTE

che decorso il termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta notifica della presente ordinanza senza che sia stato ottemperato a quanto disposto con la presente, si darà corso alla procedura d'Ufficio per la messa in sicurezza, da parte di questo Comune e che le relative spese saranno recuperate al contravventore senza pregiudizio per l'azione penale (art. 650 C.P.);

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga immediatamente notificata agli interessati;
- venga trasmessa alla Prefettura di Torino
- venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione ASL TO 3
- Venga trasmessa al Corpo Forestale dello Stato

- che l'Ufficio di Polizia Locale provveda a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune;

- che gli organi di Polizia vigilino sull'osservanza della presente Ordinanza;

AVVISA

a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- **ENTRO 60 GIORNI** dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/71 n. 1034.
- **ENTRO 120 GIORNI** dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971 n. 119

- A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimiliano BOLLEY, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Meana di Susa e gli atti relativi sono visibili presso lo stesso Ufficio nelle ore di apertura al pubblico.

IL SINDACO
(Geom. Adele COTTERCHIO)
